

Comune di TOANO

Provincia di Reggio Emilia

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI (PEF) 2023 e APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 “.

IL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta, Dott.ssa Alessandra Savini, Revisore dei Conti del Comune di Toano nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16 Aprile 2020, con carica prorogata fino al 30/05/2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22/03/2023, interpellato in data 15/05/2023 per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b)2) e 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di “**PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI (PEF) 2023 e APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 “ .**

Esaminata

- la documentazione prodotta e trasmessa al Revisore dei conti;

Considerato

- che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- che l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;
- che l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”), convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- che l'art. 3, commi 5-sexiesdecies della medesima legge che dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;
- che l'articolo 43, comma 11, del DL n. 50 del 17 maggio 2022 ha modificato il suddetto articolo 3, comma 5-quinquies del DL n. 228/2021, aggiungendo il seguente periodo “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- che il Dm 19 aprile 2023 ha differito al 31 maggio 2023 la data ultima per approvare il bilancio, già spostato al 30 aprile dalla legge di bilancio 2023 (comma 775 della legge 197/2022);

Preso atto

del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Sulla base di quanto previsto dall'art.239 del TUEL, modificato dall'art.3 del D.L. 10/10/1972 n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213;

ESPRIME

Parere favorevole in riferimento alla citata proposta di delibera.

Ravenna, lì 22/05/2023

Il Revisore Unico
Dott. Alessandra Savini

